D.D.G. n. 1801 **del** 20.10.2026

OGGETTO: **CAMMARATA ANTONIO – p.iva: 05501560824.**

Autorizzazione all'esercizio dell'impianto mobile frantoio a mascelle (modello CH- MOBY 645, marca RIMAC, modello CH- MOBY 645, numero di serie RT2025-IMF645-F-128), per lo svolgimento di campagne di attività con operazione di recupero R5 (all. B e C alla parte IV del D. Lgs. 152/2006), di rifiuti non pericolosi (inerti per recupero materia), ai sensi dell'art. 208 comma 15 del D. Lgs. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii.

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti
Servizio 6 - Autorizzazioni rifiuti

IL DIRIGENTE GENERALE

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Visto il D.P.R. del 26 ottobre 1962, n.642 e ss.mm.ii., recante "Disciplina dell'imposta di bollo";

Vista la L. n. 241/90, in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi;

Vista l'Ordinanza Commissariale n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n.8 del 20/02/2004, concernente i criteri, le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, i parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni per il trattamento dei rifiuti;

Vista la L.R. n.24/93, che disciplina la "Tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi";

Visto il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale, prot. n. 25115-137/11/12 del 19/9/12, in base al quale gli atti rilasciati ai sensi degli artt. 208 e 211 del d.lgs. n. 152/06, non sono efficaci fino al suo pagamento;

Visto il D.P.R. del 28/12/2000, n.445 e ss.mm.ii., testo unico in materia di documentazione amministrativa;

Visto il D.lgs n. 152 del 03/4/2006 "*Norme in materia ambientale*" e sss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

Vista la L.R. 19 del 16/12/2008 recante "*Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione*", che ha istituito il "Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti";

Vista la Legge regionale 8 Aprile 2010, n. 9 recante "*Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati*";

Visto il D.Lgs. n.159 del 06/9/2011, c.d. "*Codice Antimafia*", integrativo del D.Lgs. 218 del 15 Novembre 2012;

Visto il D.Lgs. n.33/2013, sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni delle PP.AA.;

Vista la decisione C.E. 2014/995/UE, che modifica la n. 2000//532/CE relativa all'elenco dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, con applicazione a decorrere dal 01.06.2015;

Vista la L. n.68 del 22/5/2015, n. 68 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente";

Visto il decreto Presidenziale 21 aprile 2017, n. 10 "*Regolamento di attuazione dell'art. 9 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9. Approvazione dell'aggiornamento del Piano regionale per la gestione dei rifiuti speciali in Sicilia*";

Vista la Circolare del M.A.T.T.M. prot.1121 del 21/01/2019, "*Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi*";

Visto il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 28 giugno 2024, n. 127, "*Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006*";

Considerato che per i rifiuti sottoposti all'operazione di recupero R5 tramite l'impianto mobile, finalizzate all'ottenimento di materie che cessano di avere la qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del D. Lgs. 152/2006, si applicano le norme tecniche di cui al:
D.M. del 28 Marzo 2018, n. 69 per il granulato di conglomerato bituminoso;
D.M. del 28.06.2024 n. 127 per l'aggregato recuperato;

Visto il D.D.G. n. 180 del 14/02/2024 (*Procedure per il rilascio delle autorizzazioni agli impianti di smaltimento e recupero rifiuti, ai sensi degli artt. 208 e 211 del D. Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. (linee guida applicative per la presentazione delle istanze*);

Visto l'art. 208 c. 15 del D. Lgs 152/06, il quale stabilisce che l'autorizzazione all'esercizio degli impianti mobili ha validità sull'intero territorio nazionale, nei limiti e alle condizioni stabilite dal comma 15 dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e che, per lo svolgimento delle singole campagne di attività dell'impianto, dovranno essere adempiute tutte le condizioni previste dal medesimo comma 15 dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006, fatte salve le condizioni disposte dagli Enti sul cui territorio sono effettuate le singole campagne di attività;

Ritenuto di dover differire e rimandare all'autorità territorialmente competente per la campagna, la definizione della eventuale procedura di valutazione di impatto ambientale, nel caso sia dovuta, in occasione della comunicazione per lo svolgimento delle singole campagne di trattamento rifiuti, ai sensi del p.to 7, let. z.b.) dell'allegato IV alla parte II del D. Lgs. 152/06 e conseguentemente, di poter concedere l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto in oggetto alle condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto;

Vista la L.R. n.7 del 21/5/2019, sui procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa;

Vista l'Ordinanza Commissariale n.3 del 21/11/2024 del Commissario Straordinario per la Valorizzazione Energetica e la Gestione del ciclo dei Rifiuti nella Regione Siciliana, "*Adozione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (Stralcio Rifiuti Urbani)";*

Visto il D.P.Reg. del 05/04/2022, pubblicato sulla GURS n.25 del 01/06/2022 di approvazione del regolamento di attuazione dei nuovi assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali, ai sensi dell'art.13 co.3 della l.r. 3/2016;

Visto il P.T.P.C.T. - Aggiornamento 2022-2024 al vigente "*Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione*", adottato con D.P.R. n. 517/GAB del 07/3/2022;

Visto il D.D.G. n. 1251 del 12/10/2023 con il quale il Dirigente Delegato del DRAR ha conferito l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 6, "*Autorizzazione Rifiuti*", all'ing. Francesco Arini;

Visto il D.D.G. n. 959 del 22.06.2026 di approvazione dell'Atto aggiuntivo, parimenti allegato, al contratto individuale di lavoro dell'ing. Francesco Arini quale dirigente del S.06 "Autorizzazioni Rifiuti" del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con il quale è differito il termine di durata dell'incarico dirigenziale fino alla data del 31 dicembre 2026;

Visto il D.P.Reg. n. 2711 del 21/06/2024, con il quale il Presidente della Regione Siciliana ha conferito al Dott. Arturo Vallone l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 239 del 12.06.2026 con la quale è stato prorogato per un periodo di dodici mesi l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei

Rifiuti dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità già conferito al Dott. Arturo Vallone;

Visto il D.P.Reg. n. 3331 del 18/06/2026, con il quale, in esecuzione alla Deliberazione della Giunta regionale n. 239 del 12.06.2026, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, conferito al Dott. Arturo Vallone, è stato prorogato per un periodo di dodici mesi;

Visto il D.D.G. n. 959 del 22.06.2026 di approvazione dell'Atto aggiuntivo, parimenti allegato, al contratto individuale di lavoro dell'ing. Francesco Arini quale dirigente del S.06 "Autorizzazioni Rifiuti" del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con il quale è differito il termine di durata dell'incarico dirigenziale fino alla data del 31 dicembre 2026;

Sezione istanza e iter istruttorio

Vista l'istanza di cui in oggetto, presentata dalla **Ditta** con nota nota acquisita al **prot. DRAR 47837 del 25.11.2025** codesta Ditta ha avanzato l'istanza in oggetto, allegando la seguente documentazione tecnica ed amministrativa:

- Relazione tecnica;
- fattura di acquisto impianto (n. 237/A del 31.10.2025);
- dichiarazione di conformità CE;
- specifiche tecniche impianto;
- manuale uso e manutenzione impianto;
- Certificato di iscrizione al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A;
- Documento di riconoscimento del legale rappresentante dell'impresa;
- copia iscrizione alla white list (scadenza 13.06.2025) e istanza di rinnovo (prot. n. 81586/2025);
- dichiarazione sede di ricovero impianto mobile;
- Informativa privacy (allegato E);
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'onorabilità e l'informativa antimafia (allegato B);
- assenza vincoli di parentela (allegato C);
- accettazione incarico professionista.

Di seguito si riportano i codici EER per i quali la Ditta intende essere autorizzata:

CODICE E.E.R	DESCRIZIONE
170101	Cemento
170102	Mattoni
170103	Mattonelle e ceramiche
170107	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06
170302	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
170504	Terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
170508	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quelle di cui alla voce 17 05 07
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03
010408	Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407
010409	Scarti di sabbia e argilla
010410	Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010407
010413	Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407
101201	Residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico
101206	Stampi di scarto costituiti esclusivamente da sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti oda sfridi di laterizio cotto e argilla espansa eventualmente ricoperti con smalto crudo in concentrazione < 10% in peso
101208	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)
101311	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310
120117	Residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 120116 costituiti esclusivamente da sabbie abrasive di scarto
191209	Minerali (ad esempio, sabbia, rocce, inerti)

Vista la nota **prot. DRAR 19859 del 12.05.2026**, con la quale lo **scrivente Ufficio** ha convocato la CdS in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii e dell'art.14 bis della L. 241/90, invitando il **Dipartimento Regionale dell'Ambiente Servizio1-Valutazioni ed Autorizzazioni Ambienta li ed ARPA Sicilia**, per l'esame della documentazione progettuale inviata dalla Ditta a corredo dell'istanza e l'emissione dei pareri endoprocedimentali di competenza.

Vista la nota assunta al **prot. DRAR 22663 del 01.06.2026**, con la quale la **Ditta** ha inoltrato allo scrivente Ufficio ed agli Enti in indirizzo, documentazione integrativa al fine di perfezionare l'istanza in esame, come di seguito nel dettaglio:

1) Relazione tecnica integrativa (datata 23.05.2026_rev 0), per recepimento del DM 69/18 per la produzione di aggregati recuperati (EOW) da EER 17 03 02;
2) schema di presentazione istanza;
3) dichiarazione antimafia;
4) assenza vincoli parentela;
5) accettazione incarico DT;
6) Modello esercizio diritti interessato;
7) DURC;
8) istanza di rinnovo della white list (prot. 0081586 del 15.05.2026);
9) iscrizione alla white list con scadenza 16.06.2025;
10) visura CCIAA;
11) sito di deposito dell'impianto mobile (c/da Acquanuova c/o Cammarata Andrea);
12) certificazione ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, (trasporto rifiuti e riciclo di rifiuti non pericolosi e produzione di materie prime per l'edilizia) e EN 13242:2002/A1:2007 (certificato del controllo della produzione in fabbrica di aggregati);
13) dichiarazione annullamento marca da bollo;
14) affidamento incarico a tecnici;

Vista la nota assunta al **prot. DRAR 25401 del 22.06.2026**, di **ARTA – Servizio 1 Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali**, con la quale l'Ente ha comunicato tra l'altro che: "*ai sensi dell'art. 20, comma 4, della Legge n. 241/1990, il meccanismo del silenzio-assenso, previsto dall'art. 14-ter comma 7 della stessa, è espressamente escluso per gli atti e i procedimenti riguardanti l'ambiente qualora la normativa comunitaria imponga l'adozione di provvedimenti amministrativi formali. Tale esclusione, letta in combinato disposto con l'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006, sottende la necessità inderogabile che il titolo autorizzatorio sia sorretto da una compiuta e rigorosa istruttoria tecnica". Questa, infatti, è preordinata alla determinazione dei valori limite di emissione e delle relative prescrizioni; presupposti di tutela ambientale che non tollerano la formazione tacita del titolo in questione per mera inerzia dell'Amministrazione.*

Sotto il profilo strettamente endoprocedimentale, ove l'Autorizzazione Unica sostituisce ad ogni effetto visti, pareri e atti di assenso di organi regionali, ivi incluso il titolo abilitativo ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in carenza dell'espressione del parere di competenza di questo Dipartimento nei termini assegnati, lo stesso si deve intendere reso favorevolmente, al solo fine di consentire all'Autorità Competente la conclusione del procedimento di autorizzazione. Tuttavia, qualora intenda concludere il procedimento, grava interamente sulla medesima Autorità l'obbligo di formalizzare e declinare espressamente nel provvedimento finale le condizioni di cui alla Parte V del D. Lgs. n. 152/2006".

Vista la nota **prot. DRAR 29797 del 21.07.2026,** con la quale lo **scrivente Dipartimento** ha comunicato agli Enti ed alla Ditta la chiusura dei termini fissati per la CdS, (con la citata convocazione **prot. DRAR 19859 del 12.05.2026**) e la richiesta alla Ditta di una tabella (redatta e sottoscritta da tecnico abilitato) indicante tutti i parametri relativi alle emissioni in atmosfera con specifico riferimento alla normativa vigente.

Vista la nota della Ditta assunta al **prot. DRAR 34296 del 28.08.2026**, con la quale è stata riscontrata la richiesta di cui alla succitata nota **prot. DRAR 29797 del 21.07.2026**, inviando la: tabella

indicante i parametri relativi alle emissioni in atmosfera e i criteri vincolanti di esercizio (che saranno riportati nelle sezione pareri e prescrizioni (art. 3), del presente provvedimento)**.**

Sezione pareri

Considerato che nell'ambito della conferenza dei servizi sono stati richiesti i seguenti pareri endoprocedimentali:

- **Arpa Sicilia***, per la valutazione delle procedure di monitoraggio proposte dalla Ditta (verifica del rispetto delle normative ambientali vigenti e controlli sulla qualità delle matrici ambientali)***;**
- **Dipartimento dell'Ambiente S1 "Autorizzazioni e Valutazioni ambientali***", per il rilascio di parere ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. (emissioni in atmosfera);*

Vista la tabella dei parametri relativi alle emissioni in atmosfera (di tipo diffuse, inviate dalla Ditta con la succitata nota assunta al prot. DRAR 34296/2026):

- L'esercizio dell'impianto deve avvenire nel rispetto delle misure indicate nella Tabella 1 (facente parte integrante della documentazione progettuale presentata a corredo dell'istanza, rif. Nota prot. DRAR 34296/2026);
- Il sistema di bagnatura/nebulizzazione va mantenuto attivo durante le fasi che generano polveri e va sottoposto a manutenzione periodica.
- In ogni campagna devono essere disponibili il registro giornaliero dei controlli, il registro di manutenzione, la documentazione fotografica e funzionale del sistema antipolvere e la documentazione di conformità del motore. La ditta comunica per ciascuna campagna, nei termini di legge, le informazioni previste dall'art. 208, comma 15, del D.Lgs. 152/2006.
- Le caratteristiche locali del sito, la disposizione dei cumuli, la viabilità, l'approvvigionamento idrico, la durata dell'attività e le condizioni meteo devono essere considerate nella comunicazione di campagna e nell'applicazione delle misure di contenimento.
 Di seguito i dati emissivi essenziali:

Voce	Esito
Punti di emissione convogliati di processo	Non presenti nella configurazione esaminata. Non sono indicati camini, condotti di espulsione o sistemi di aspirazione/filtrazione con scarico in atmosfera.
Emissioni diffuse di processo	Presenti e costituite da polveri generate nelle fasi di carico, frantumazione, trasferimento/scarico e movimentazione del materiale.
Parametri di processo da controllare	Polveri totali sospese (PTS); PM10 quale frazione indicativa/da verificare qualora richiesta dall'Autorità competente o dal piano di controllo della singola campagna.
Altri inquinanti di processo	Non pertinenti al ciclo meccanico descritto: non sono previste combustioni di processo, trattamento termico, solventi, verniciatura o sostanze odorigene. Eventuali materiali diversi da quelli oggetto dell'istanza richiedono preventiva verifica tecnica.
Emissione del gruppo motore	Presente come scarico di motore NRMM; soggetta alla documentazione di conformità/omologazione del motore e alla manutenzione prescritta dal costruttore.

Sezione valutazioni e determinazioni

Considerato Che la potenzialità dell'impianto mobile è definita dalla capacità teorica oraria massima della macchina, così come risultante dalla documentazione tecnica del costruttore (scheda specifiche tecniche impianto alla voce "produzione"), che oscilla tra le 20 e le 80 t/h, (mentre nella relazione tecnica al par. 4 risulta riportato il valore di 120 t/h) e pertanto la presente autorizzazione viene rilasciata in base a tale parametro, ossia 80 t/h.

Fermo restando tale limite tecnico, prima dell'avvio di ogni singola campagna di attività, si dovrà verificare se i quantitativi complessivi (giornalieri e totali) e la durata della stessa, comportino il superamento delle soglie previste dall'Allegato IV alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

In tal caso, la specifica campagna dovrà essere preventivamente sottoposta a verifica di assoggettabilità a V.I.A. o a V.I.A, al fine di garantire la tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

Vista la relazione tecnica integrativa (assunta agli atti dello scrivente Ufficio come specificato nelle premesse), redatta dalla ditta per fornire chiarimenti in merito alla relazione End of Waste già predisposta, per l'adeguamento al D.M. 28 marzo 2018, n. 69, limitatamente al recupero del

codice EER 17 03 02 costituito da conglomerato bituminoso proveniente da fresatura a freddo o demolizione di pavimentazioni realizzate in conglomerato bituminoso.

Considerato Che Il D.M. 69/2018 stabilisce i criteri specifici in presenza dei quali il conglomerato bituminoso cessa di essere qualificato come rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006.
Tale disciplina è speciale rispetto alla produzione di aggregato recuperato ai sensi del D.M. 127/2024 e si applica al rifiuto identificato con codice EER 17 03 02 quando esso proviene da operazioni di fresatura a freddo degli strati di pavimentazione realizzati in conglomerato bituminoso o dalla demolizione di pavimentazioni realizzate in conglomerato bituminoso.
Con la richiamata integrazione la ditta specifica che intende mantenere l'attività di produzione di aggregato recuperato disciplinata dal D.M. 127/2024 per i rifiuti inerti rientranti nel relativo campo di applicazione e, parallelamente, richiedere l'adeguamento dell'autorizzazione anche alla disciplina del D.M. 69/2018 per la produzione di granulato di conglomerato bituminoso da EER 17 03 02. Il codice EER 17 03 02 eventualmente conferito come conglomerato bituminoso da pavimentazione sarà quindi gestito in filiera separata, con lotti, controlli, dichiarazioni di conformità e destinazioni d'uso propri del D.M. 69/2018. Restano esclusi da tale percorso i rifiuti bituminosi non riconducibili alla definizione di conglomerato bituminoso del D.M. 69/2018, per i quali dovrà essere verificato caso per caso il titolo autorizzativo applicabile, (obblighi di tracciabilità, deposito e gestione previsti dalla Parte IV del D.Lgs. 152/2006).

Considerato che l'operazione R5 richiesta, ed i codici sopra riportati, con le precisazioni e l'eccezione di cui al paragrafo precedente, risultano compatibili con quanto riportato nella tab.1 dell'All.1 al DM 127/24 e con quanto stabilito dall'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente con DA 259-gab del 05-10-2020 (*Linee guida per la presentazione delle istanze relative alle procedure di valutazione ambientale di progetti per lo svolgimento di singole campagne di attività di impianti mobili di smaltimento e/o recupero rifiuti*), che hanno stabilito che un impianto mobile può effettuare soltanto le seguenti operazioni di smaltimento D8, D9, D10 e D14 e di recupero R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8 ed R9.
Tutte le operazioni di recupero potranno essere eseguite soltanto dopo aver sottoposto il rifiuto in ingresso (tal quale) alle dovute verifiche, secondo quanto previsto nell'allegato 1 lettera b) del D.M 28 Giugno 2024 n.127.

Preso atto che il Responsabile del Procedimento in esito alla conferenza dei servizi convocata con nota **prot. DRAR 19859 del 12.05.2026**, ed ai pareri ed alle valutazioni come precedentemente enunciati, così come previsto dalla L. 241/90 e ss.mm.ii.., ritiene concluso favorevolmente il procedimento, e fa proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.208 c.15 da parte del Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti e che non sono stati espressi pareri negativi dagli Enti coinvolti;

Visto il Protocollo di intesa sottoscritto il 14/03/2011, tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ed il Comando regionale Sicilia della Guardia di Finanza per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate, nonché sull'utilizzo dei benefici economici pubblici concessi;

Considerato che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00 le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 91 del D.Lgs.159/11, e ss.mm.ii., nei confronti delle società o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;

Vista la nota **prot. DRAR 38726 del 30.09.2026**, con la quale **questo Ufficio** ha trasmesso alla Ditta: la bozza del provvedimento in esame (ai fini dell'accettazione dei contenuti e/o per la presentazione di eventuali osservazioni entro il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento della stessa, con l'avviso che il decorso infruttuoso di tale termine avrebbe comportato la tacita

accettazione del testo), il patto di integrità per la compilazione da parte del legale rappresentante della Ditta ed infine la richiesta di pagamento della tassa di concessione governativa disciplinata dall'art. 6 della L.R. n. 24 del 24/08/1993 e ss.mm.ii, per un importo dovuto pari ad € 180,76.

Vista la nota della **Ditta** assunta al **prot. DRAR 39624 del 06.10.2026**, con la quale è stata parzialmente riscontrata la citata nota 38726/2026 (senza osservazioni sui contenuti della bozza di decreto), inviando la: ricevuta del pagamento della tassa di concessione governativa per un importo pari ad € 180,76 (cod. CBILL Z4535 – cod. avviso n. 30000000082745032).

Vista la nota della **Ditta** assunta al **prot. DRAR 41034 del 15.10.2026**, con la quale è stata riscontrata la citata nota 38726/2026 inviando la seguente documentazione: patto di integrità compilato dal legale rappresentante della Ditta.

Ritenuto di considerare il presente atto soggetto a modifica automatica subordinatamente a modifiche di norme regolamentari, anche regionali più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato D. Lgs n.152/06, ovvero di revoca in caso di sopravvenuto contrasto con la normativa vigente nel periodo di validità dello stesso;

Considerato che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. 159/2011, e ss.mm.ii;

Tutto quanto sopra premesso;

D E C R E T A

Art. 1

Ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs n. 152/06, e ss.mm.ii., con il presente provvedimento si autorizza la ditta **CAMMARATA ANTONIO – p.iva: 05501560824,** all'esercizio dell'impianto mobile frantoio a mascelle (modello CH- MOBY 645, marca RIMAC, modello CH- MOBY 645, numero di serie RT2025-IMF645-F-128), per lo svolgimento di campagne di attività con operazione di recupero R5 (all. B e C alla parte IV del D. Lgs. 152/2006), di rifiuti non pericolosi (inerti per recupero materia), ai sensi dell'art. 208 comma 15 del D. Lgs. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii. L'autorizzazione all'utilizzo dell'impianto è concessa per 10 anni a decorrere dalla data riportata nel presente provvedimento e può essere rinnovata. A tal fine dovrà essere presentata istanza di rinnovo almeno 180 giorni prima della scadenza del presente decreto. La presente autorizzazione ha validità sull'intero territorio nazionale, nei limiti ed alle condizioni stabiliti dal comma 15 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

Art. 2

Di seguito si riportano i **codici EER** che la Ditta è autorizzata a trattare:

CODICE E.E.R	DESCRIZIONE
170101	Cemento
170102	Mattoni
170103	Mattonelle e ceramiche
170107	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06
170302	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
170504	Terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
170508	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quelle di cui alla voce 17 05 07
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03
010408	Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407
010409	Scarti di sabbia e argilla
010410	Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010407
010413	Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407
101201	Residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico
101206	Stampi di scarto costituiti esclusivamente da sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti oda sfridi di laterizio cotto e argilla espansa eventualmente ricoperti con smalto crudo in concentrazione < 10% in peso
101208	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)
101311	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310
120117	Residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 120116 costituiti esclusivamente da sabbie abrasive di scarto
191209	Minerali (ad esempio, sabbia, rocce, inerti)

Art. 3

Il "Gestore" è tenuto al rispetto delle norme citate in premessa e delle prescrizioni di carattere generale e specifiche dettate con il presente provvedimento, nonché dei pareri riportati in premessa che formano parte integrante del presente provvedimento. In particolare deve:

1. Garantire e mantenere la conformità dell'impianto al certificato CE di conformità rilasciato dalla casa produttrice dell'impianto alla Ditta, predisponendo un programma delle manutenzioni ordinarie, comprensivo delle eventuali attestazioni di taratura e la calibrazione e un registro per l'annotazione anche delle manutenzioni straordinarie, che costituirà parte integrante del presente provvedimento e che accompagnerà la perizia giurata attestante il mantenimento delle prestazioni da allegare all'istanza di rinnovo;
2. Mantenere efficienti i dispositivi di tutela ambientale installati sull'impianto per l'abbattimento delle polveri e riduzione delle emissioni diffuse derivanti dalle fasi di lavorazione (ad es., pulizia o sostituzione degli elementi filtranti), per il contenimento delle sorgenti sonore (ad es., con la sostituzione delle componenti fono assorbenti), per la gestione degli effluenti liquidi (ad es., pulizia degli scarichi, sostituzione di contenitori, ecc.) e comunque al fine di preservarne le specifiche tecniche oggetto dei certificati di conformità CE;
3. L'esercizio dell'impianto deve avvenire nel rispetto delle misure indicate nella Tabella 1 (facente parte integrante della documentazione progettuale presentata a corredo dell'istanza, rif. Nota prot. DRAR 34296/2026);
4. Il sistema di bagnatura/nebulizzazione va mantenuto attivo durante le fasi che generano polveri e va sottoposto a manutenzione periodica.
5. In ogni campagna devono essere disponibili il registro giornaliero dei controlli, il registro di manutenzione, la documentazione fotografica e funzionale del sistema antipolvere e la documentazione di conformità del motore. La ditta comunica per ciascuna campagna, nei termini di legge, le informazioni previste dall'art. 208, comma 15, del D.Lgs. 152/2006.
6. Le caratteristiche locali del sito, la disposizione dei cumuli, la viabilità, l'approvvigionamento idrico, la durata dell'attività e le condizioni meteo devono essere considerate nella comunicazione di campagna e nell'applicazione delle misure di contenimento;
7. Comunicare ogni variazione relativa a:
 - Sito di ricovero dell'impianto a fine campagna;
 - Stati e requisiti per i quali è stata prodotta dichiarazione sostitutiva di certificazione di atto di notorietà da parte dei soggetti obbligati ai sensi della normativa vigente (ad es., Rappresentante Legale, Direttore Tecnico, ecc.);
8. Per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale il Gestore deve presentare apposita comunicazione alla Regione (o altro Ente delegato), nel cui territorio si trova il sito previsto per il posizionamento dell'impianto.
9. L'inizio dell'attività di trattamento dei rifiuti relativo alle campagne è subordinato all'accettazione delle polizza fidejussorie; l'eventuale ritardo nell'avvio della campagna o l'interruzione della stessa, per qualsiasi motivo anche quale causa di forza maggiore e/o indipendente dalla volontà del Gestore, non è contemplato quale condizione di diritto per la proroga del termine di scadenza della campagna autorizzata; è in ogni caso fatto salvo il diritto di proporre una nuova comunicazione di campagna con le modalità previste dalla normativa vigente cui fa riferimento il presente provvedimento.
10. Comunicare la fine della campagna agli Enti destinatari della comunicazione iniziale (vedi precedente punto 5), allegando una relazione giurata che attesti il ripristino dello stato dei luoghi, il ricovero dell'impianto (come individuato dal presente provvedimento), il mantenimento delle specifiche tecniche e caratteristiche progettuali, con particolare riferimento all'efficienza dei sistemi di riduzione e contenimento delle emissioni (ad es., polveri, rumore, ecc.), e contenente copia dei formulari e del registro di carico/scarico, un bilancio di massa dei quantitativi di rifiuto in ingresso, di materiale recuperato (ceduto e/o in deposito), di rifiuti prodotti e di prodotto non conforme, copia dei rapporti di prova e di laboratorio riferiti alle attività di verifica e controllo da parte del Gestore, nonché quelli riferiti alle attività di vi-

gilanza prodotti dagli enti di controllo di cui al successivo art. 7, e eventuale documentazione fotografica se ritenuta utile;

11. In considerazione della definizione di impianto mobile e tenuto conto delle specifiche costruttive dichiarate dal costruttore, il trasporto dell'impianto dovrà avvenire con mezzi di adeguate dimensioni e capacità e nel pieno rispetto del Codice della Strada;
12. Resta fermo ogni altro adempimento previsto dal D. Lgs. n. 81/2008;

Art. 4

La presente autorizzazione non esonera la ditta dal conseguimento di ogni altro provvedimento di competenza di altre Autorità, previsto dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in questione; l'impianto deve essere esercito e gestito secondo le specifiche progettuali e le previsioni contenute nella documentazione allegata all'istanza della Ditta, purché compatibili con le seguenti ulteriori prescrizioni:

- deve essere garantita la manutenzione ordinaria e conservativa e la perfetta efficienza dell'impianto e dei suoi dispositivi di controllo e sicurezza, che devono essere sottoposti a manutenzione secondo le modalità e le tempistiche riportate nella scheda tecnica rilasciata dal costruttore, senza apportare modifiche che potrebbero aver fatto decadere la marcatura CE.
- Il titolare dell'impianto deve provvedere alla tenuta di un registro finalizzato all'annotazione degli interventi di manutenzione dell'impianto;
- la ditta deve garantire che le operazioni autorizzate siano svolte in conformità con le vigenti normative di tutela ambientale, di tutela della salute e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;
- le operazioni di trattamento di rifiuti per mezzo dell'impianto mobile possono essere svolte dal soggetto autorizzato, o da un gestore terzo vincolato al titolare da idoneo contratto; di tale contratto deve essere trasmessa copia allo scrivente e alla competente Città Metropolitana (o Libero Consorzio comunale) al momento della comunicazione di inizio attività. I rifiuti derivanti dal trattamento sono a tutti gli effetti prodotti dal gestore dell'impianto;
- il titolare/ rappresentante legale della ditta garantisce la presenza del responsabile tecnico durante i periodi di operatività dell'impianto o, in caso di sua assenza, si avvale di altro personale, purché in possesso delle conoscenze necessarie allo svolgimento dell'incarico e delle cautele da adottare;
- l'impianto, oltre a poter svolgere la propria attività nei luoghi ove i rifiuti vengono prodotti, (ad esempio in aree di cantiere) purché funzionalmente collegati con le attività che producono i rifiuti, anche presso impianti che svolgono attività di sola messa in riserva R13, ovvero che non sono autorizzati anche al recupero, ma che attivano di volta in volta le campagne per il recupero di rifiuti che detengono;
- sul territorio nazionale, ai sensi dell'art. 208, comma 15, del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., l'interessato, almeno 30 giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare all'autorità competente nel cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando la presente autorizzazione, l'ulteriore documentazione richiesta e, una volta emanato apposito Decreto, l'iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;
- deve essere avviata, qualora dovuta, la procedura di valutazione di impatto ambientale, ovvero verifica di assoggettabilità alla stessa, come previsto dalla lettera z b) del punto 7 dell'allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06. In tal caso occorre sospendere l'installazione dell'impianto fino alla definizione della procedura;
- il titolare dell'impianto, prima dell'ammissione dei rifiuti alla lavorazione, è tenuto a effettuare opportune verifiche preliminari dei rifiuti in ingresso, in particolare sulla certificazione analitica dei rifiuti aventi corrispondenti codici speculari, circa la conformità del rifiuto conferito alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal presente provvedimento;
- in ordine alla caratterizzazione dei rifiuti oggetto di recupero, la Ditta deve notificare alle Province ed ai Dipartimenti dell'A.R.P.A. competenti per territorio situazioni negative riscontrate a seguito dei controlli effettuati e deve conformarsi alle decisioni degli Enti suddetti circa le misure cautelative ed ai termini di attuazione delle medesime;
- gli eventuali rifiuti prodotti dall'attività di recupero devono essere gestiti in regime di deposito temporaneo, nel rispetto delle condizioni dettate dall'art. 185-bis del D. Lgs. 152/06 nel sito di

produzione, separatamente sia dai rifiuti ancora da sottoporre al trattamento di recupero che dalle materie prime seconde prodotte e devono essere affidati a terzi muniti delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa in materia di rifiuti;

- nell'utilizzo degli impianti mobili devono essere rispettati i limiti previsti dalla zonizzazione acustica comunale. Nel caso in cui non sia possibile rispettare i limiti di cui sopra deve essere richiesta, al Comune territorialmente competente, l'opportuna deroga prevista per le attività temporanee dall'art. 6, comma 1, lettera h), della Legge 26 ottobre 1995, n. 447; quest'ultima dovrà essere allegata alla documentazione necessaria per lo svolgimento delle singole campagne di attività;
- per ogni singola campagna di attività dell'impianto mobile sono dovute le garanzie finanziarie rilasciate da soggetti abilitati a prestare garanzie nei confronti del pubblico ai sensi del vigente T.U.B., che dovranno essere sottoposte alla rivalutazione monetaria automatica annuale da parte della Banca e/o Compagnia di assicurazione sulla base dell'indice ISTAT di adeguamento al costo della vita ed avere validità pari alla durata della campagna oltre un anno;

Art. 5

La Ditta deve tenere presso la sede dell'impianto appositi registri di carico e scarico regolarmente vidimati, conformemente alle disposizioni di cui all'art.190 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

La Ditta è anche tenuta all'obbligo di comunicazione annuale relativa al catasto rifiuti, ai sensi dell'art.189 del D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. ed all'utilizzo dei formulari di identificazione di cui all'art.193 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nel caso di trasporto di rifiuti.

La Ditta deve, altresì, verificare la provenienza dei rifiuti in relazione a quanto previsto dall'art.193 del D. Lgs.152/06 e ss.mm.ii.

Vige il divieto di miscelazione di rifiuti di cui all'art.187 del D. Lgs. 152/06 come modificato dall'art.15 del D. Lgs. 205/2010.

La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del nuovo regolamento di prevenzione incendi emanato con il D.P.R.151 del 01 agosto 2011. Inoltre, a seguito della evoluzione impiantistica e gestionale dell'impianto, è tenuta a mantenere aggiornata la documentazione e le autorizzazioni previste dal suddetto regolamento di prevenzione incendi.

Art. 6

Si dà atto che, oltre ai casi *ope legis* sia prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del d. lgs n. 159/11 e ss..mm.ii.

Art. 7

Quando a seguito di controlli sulla gestione dell'impianto, questa non risulti conforme all'autorizzazione di cui al presente decreto, l'Autorità competente interverrà ai sensi del comma 13 dell'art.208 del D. Lgs. 152.2006 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali, anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii. o intervenire in materia, nonché al rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento.

Sono fatte salve le autorizzazioni di competenza di altri Enti od Organi.

L'attività autorizzata ai sensi del presente decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.

Qualunque variazione della società (della sede legale, del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e degli amministratori di società commerciali legalmente costituite, ecc..) o del direttore tecnico o cessione d'azienda, deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

Art. 8

La Ditta è onerata di comunicare al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti i dati relativi ai flussi di

rifiuti/materiale in ingresso ed in uscita dall'impianto, distinti per tipologia, codice EER e quantità, con frequenza almeno mensile mediante l'applicativo ORSO.

Art. 9

I controlli sulla gestione dell'impianto nell'ambito di ciascuna campagna sono demandati agli Enti di controllo territorialmente competenti.

Art. 10

Nel caso di modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti degli organismi societari sono obbligati, ai sensi dell'art. 86 comma 3 del D.lgs.159/11 e ss.mm.ii., nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, a trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 del citato articolo 86.

Art. 11

Il presente decreto sarà pubblicato con effetto di notifica sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, in ossequio all'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21, come modificato dall'art.98, comma 6 della L.R. n. 9 del 07/05/2015.

La pubblicazione del presente decreto nel sito WEB di questo Dipartimento sarà comunicata ai seguenti Enti: Comune di Aci Catena (CT), Città Metropolitana di Catania, Prefettura di Catania, Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, A.R.P.A. Sicilia (Catasto Rifiuti), D.R.A.R. – Servizio 4 Governo del Sistema Rifiuti e Impiantistica.

Avverso il presente decreto è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del d.lgs. 104/2010, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore, ovvero ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art.23, ultimo comma dello Statuto Siciliano entro il termine di 120 gg dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore.

L'Assistente
(Dott. Giuseppe Curione)
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs n. 39/93

Il Dirigente del Servizio
(Ing. Francesco Arini)
FRANCESCO
ARINI
REGIONE
SICILIANA
16.10.2026
11:36:54
GMT+02:00

Il Dirigente Generale
(Dott. Arturo Vallone)
ARTURO
VALLONE
REGIONE
SICILIANA
20.10.2026
08:56:35
GMT+02:00